



CASSA ASSISTENZA

Attenti alla scadenza!

Ricordiamo a tutti gli Iscritti alla Cassa di Mutua Assistenza che c'è tempo **ancora e solo fino al 31 gennaio** per inviare le domande di rimborso per le spese sanitarie relative al 2017.

CONGEDI PARENTALI - NOVITA' 2018

Il Bonus papà 2018 è un'agevolazione spettante al dipendente nel momento della nascita di un figlio, o di un componente nuovo entrato in famiglia con adozione e affidamento. Questa misura è compresa nel nuovo congedo paternità INPS così come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e dal successivo decreto attuativo, e prevede 2 giorni di permesso retribuiti al neo-papà. La misura in questione si divide in due tipologie distinte: *congedo paternità obbligatorio* e *congedo paternità facoltativo*, quest'ultimo utilizzabile solo in specifiche condizioni. **Nell'anno 2018 l'agevolazione passerà da 2 a 4 giorni.** In particolare:

- **Congedo paternità facoltativo:** competono 2 giorni da usufruire alternativamente alla madre in assenza obbligatoria. Quindi questi 2 giorni di assenza retribuiti, possono essere utilizzati dal papà, solo nel caso in cui la madre rinunci ai 2 giorni del proprio congedo.
- **Congedo obbligatorio di quattro giorni:** possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti a partire dal **1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.**

L'importo percepito durante il periodo di assenza lavorativa è strettamente correlato alla tipologia del congedo di paternità richiesto all'INPS, se obbligatorio o facoltativo. Durante il congedo, l'INPS riconosce al papà lavoratore, un bonus – indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita. L'indennità è pertanto calcolata tenendo conto dello stipendio percepito durante l'ultimo periodo di lavoro che ha preceduto il mese durante il quale ha avuto inizio il permesso.

Per quanto concerne la decorrenza e la durata l'Inps ricorda che: ***“Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità”.***